



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE GENERALE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

STATO REVISIONE DOCUMENTO

00	06/04/2022	Prima Emissione
Rev.	Data	Causale



SOMMARIO

1.	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.1.	Fondamento normativo.....	4
1.2.	Ambito soggettivo del D.lgs. 231/2001.....	4
1.3.	Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa	4
1.4.	Interesse e/o vantaggio dell'Ente.....	5
1.5.	Reati presupposto	5
1.6.	Sanzioni	10
1.7.	Misure cautelari interdittive e reali.....	12
1.8.	Condotte esimenti	12
2.	STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MODELLO	13
2.1.	Obiettivi e finalità del Modello	13
2.2.	Approccio metodologico.....	14
2.3.	Struttura del Modello	14
3.	CORPORATE GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO	16
3.1.	L'azienda BRAGAS S.R.L.....	16
3.2.	Struttura di Governance.....	17
3.3.	Strumenti a supporto della Direzione.....	18
3.4.	Organigramma e Mansionario.....	19
3.5.	Destinatari del Modello.....	19
3.6.	Processi aziendali	20
4.	CODICE ETICO.....	20
5.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	21
5.1.	Condotte rilevanti e sanzionabili.....	21
5.2.	Provvedimenti disciplinari	21
5.3.	Procedimento disciplinare	21
6.	INOSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI, REVISORI E TERZI IN GENERE.....	22
6.1.	Inosservanza da parte degli Amministratori	22
6.2.	Inosservanza da parte della Società di revisione.....	22
6.3.	Inosservanza da parte di Terzi in genere (fornitori, collaboratori, consulenti etc.).....	22
7.	ORGANISMO DI VIGILANZA	22
7.1.	Composizione	23
7.2.	Funzioni e poteri.....	23
7.3.	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	24
7.4.	Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza	24



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE GENERALE

REVISIONE 00
DATA 06/04/2022
PAGINA 3 DI 26

8.	SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
8.1.	Oggetto della segnalazione.....	24
8.2.	Contenuto e modalità della segnalazione	24
8.3.	Trasmissione della segnalazione	25
8.4.	Tutele riconosciute al segnalante.....	25
8.5.	Tutela dell'identità del segnalante	25
8.6.	Tutela del segnalante contro ritorsioni e discriminazioni.....	25
8.7.	Responsabilità del segnalante.....	26
9.	DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	26
9.1.	Comunicazione	26
9.2.	Formazione.....	26
9.3.	Revisione	26



1. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1. Fondamento normativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", la quale stabilisce la diretta ed immediata responsabilità degli Enti per i fatti illeciti commessi nell'interesse od a vantaggio di questi dalle persone in posizione apicale e/o alle loro dipendenze. Il Decreto stabilisce così un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica autrice materiale del reato. Tale responsabilità sussiste anche per i reati commessi all'estero, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è commesso il fatto. Tale responsabilità è, al contrario, esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell'esclusivo interesse dell'agente.

Gli Enti sono responsabili per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- soggetti apicali, ossia persone fisiche che rivestono posizione di vertice. Rientrano coloro che hanno poteri di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente;
- soggetti sottoposti, ossia persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza da parte dei soggetti apicali. Rientrano i dipendenti, nonché tutti quei prestatori di lavoro che abbiano con l'Ente un rapporto tale da far sussistere un obbligo di vigilanza in capo ai vertici (a titolo esemplificativo fornitori, distributori, consulenti, collaboratori, c.d. parasubordinati).

Ogni volta che il Pubblico Ministero acquisisce la notizia di reato ed iscrive nel registro degli indagati una persona fisica, contemporaneamente iscrive in altro specifico registro anche l'ente "investigato" e procede all'accertamento degli illeciti penale ed amministrativo simultaneamente a carico di entrambi i soggetti inquisiti. In capo all'ente grava dunque un titolo di responsabilità autonomo.

1.2. Ambito soggettivo del D.lgs. 231/2001

Le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, per espressa previsione dello stesso Decreto:

- si applicano ai seguenti Enti:
 - Società di persone;
 - Società di capitali;
 - Società cooperative;
 - Associazioni con o senza personalità giuridica;
 - Enti pubblici economici;
 - Enti privati concessionari di un pubblico servizio;
 - Consorzi con attività esterna.
- non si applicano ai seguenti Enti:
 - Stato;
 - Enti pubblici territoriali;
 - Enti pubblici non economici;
 - Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa sono di tre tipi:

- la realizzazione di una fattispecie di reato indicata espressamente dal D.lgs. 231/2001 o da una legge speciale disciplinante la responsabilità amministrativa degli enti;
- il fatto di reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- l'illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ossia da persone che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. soggetti apicali); oppure ancora da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. sottoposti).

Di conseguenza, la responsabilità amministrativa degli enti non sussiste qualora:

- il reato commesso o tentato sia stato realizzato da soggetti diversi dagli apicali o sottoposti;
- gli apicali o sottoposti abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- la fattispecie criminosa realizzata non sia uno dei reati previsti dal Decreto o da una legge speciale disciplinante la responsabilità degli enti.



L'accertamento della responsabilità dell'Ente, di competenza del giudice penale, avviene mediante la verifica della sussistenza dei tre presupposti sopraccitati, nonché il sindacato di idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione eventualmente adottato dall'Ente. Il giudizio sull'idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma", ossia il giudice si colloca nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato il fatto costituente reato al fine di accertare sia l'adeguatezza dei contenuti del Modello, sia la loro attitudine funzionale.

1.4. Interesse e/o vantaggio dell'Ente

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in esame è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti apicali e/o sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'interesse o il vantaggio dell'ente vengono considerati alla base della responsabilità di quest'ultimo anche nel caso in cui coesistano interessi o vantaggi dell'autore del reato o di terzi, con il solo limite dell'ipotesi in cui l'interesse alla commissione del reato da parte del soggetto in posizione qualificata sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Per quanto riguarda l'interesse, è sufficiente che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Invece, il criterio del vantaggio, patrimoniale (ad esempio la realizzazione di un profitto) o non economico (ad esempio una maggiore competitività nel mercato), attiene al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Sul significato dei termini di interesse e vantaggio, si è attribuito al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione ex ante – c.d. finalizzazione all'utilità – ed al secondo una valenza marcatamente oggettiva, riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in favore di quest'ultimo – suscettibile quindi di una valutazione ex post.

1.5. Reati presupposto

La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 sussiste unicamente per i reati espressamente previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o da leggi speciali disciplinanti la responsabilità amministrativa degli enti, anche laddove siano realizzati nelle forme del tentativo. In quest'ultimo caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre gli Enti non rispondono quando hanno volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 o da leggi speciali disciplinanti la responsabilità amministrativa sono di seguito indicati.

ART. 24 D.lgs. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986)

ART. 24-bis D.lgs. 231/01 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati



aventi sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)

- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti alla comunicazione in relazione all'affidamento a terzi di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)

ART. 24-ter D.lgs. 231/01 – Delitti di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)
- Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)
- Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)

ART. 25 D.lgs. 231/01 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio:

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari, se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
- Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionamento delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

ART. 25-bis D.lgs. 231/01 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

ART. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 – Delitti contro l'industria e il commercio:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)



- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

ART. 25-ter D.lgs. 231/01 – Reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

ART. 25-quater D.lgs. 231/01 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

ART. 25-quater.1 D.lgs. 231/01 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

ART. 25-quinquies D.lgs. 231/01 – Delitti contro la personalità individuale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

ART. 25-sexies D.lgs. 231/01 – Abusi di mercato:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)



ART. 25-septies D.lgs. 231/01 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55 comma 2, D.lgs. 81/2008 – e quindi per omessa o carente valutazione dei rischi - (art. 589 c.p.)
- Omicidio colposo commesso con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)

ART. 25-octies D.lgs. 231/01 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

ART. 25-octies.1 D.lgs. 231/01 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Ogni altro delitto previsto dal Codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

ART. 25-novies D.lgs. 231/01 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

ART. 25-decies D.lgs. 231/01 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

ART. 25-undecies D.lgs. 231/01 – Reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Bonifica dei siti (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006, art. 258, c. 4)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, c. 2 e 5)



- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3, c. 6)

ART. 25-duodecies D.lgs. 231/01 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

ART. 25-terdecies D.lgs. 231/01 – Razzismo e xenofobia:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

ART. 25–quaterdecies D.lgs. 231/01 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401)

ART. 25–quinquiesdecies D.lgs. 231/01 – Reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2, comma 2bis, D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e evasione superiore a 10 milioni di euro) (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e evasione superiore a 10 milioni di euro) (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2bis, D.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e evasione superiore a 10 milioni di euro) (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

ART. 25–sexiesdecies D.lgs. 231/01 – Contrabbando:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art 282 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art 283 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art 284 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art 285 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art 286 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art 287 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art 288 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art 289 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art 290 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art 291 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-bis D.P.R. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-ter D.P.R. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-quater D.P.R. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando. (art 292 D.P.R. 43/1973)

ART. 25–septiesdecies D.lgs. 231/01 – Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

ART. 25–duodevicies D.lgs. 231/01 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

ART. 12 Legge 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva):

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)



- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

ART. 10 L. 146/2006 - Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se i reati sono commessi in modalità transnazionale; Art. 3 L. 146/2006 "Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato"):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

1.6. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione delle sanzioni, sono rimesse alla discrezionalità del Giudice penale chiamato a pronunciarsi sul procedimento relativo ai reati dai quali deriva la responsabilità stessa. Nella determinazione delle sanzioni, il giudice tiene conto delle condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'Ente, nonché della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 231/2001 agli artt. 9 ss. si distinguono in:

Sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità amministrativa dell'Ente. Costituisce la sanzione "base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente. La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille), tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.540,00. Tale importo è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'articolo 12 del D.lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono riassunti nella tabella di seguito:

Riduzione	Presupposti
Sanzione ridotta della metà (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none">• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none">• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.



Riduzione	Presupposti
Sanzione ridotta da un terzo alla metà	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; OPPURE • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Sanzione ridotta dalla metà ai due terzi	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; E • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sanzioni interdittive.

Alla sanzione pecuniaria, si possono aggiungere le sanzioni interdittive. Esse si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla legge. In particolare, esse sono: interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività aziendale può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive non si applicano qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D.lgs. 231/2001 e, più in particolare, quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Confisca.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza.



La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di sanzione interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del comune dove l'Ente ha la sede principale.

1.7. Misure cautelari interdittive e reali

Nei confronti dell'ente sottoposto a procedimento ai sensi del D.lgs. 231/2001 può essere applicata in via cautelare una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La misura cautelare interdittiva, che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva, è disposta in presenza dei seguenti due requisiti:

- quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, ossia quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzativa oppure in caso di reiterazione degli illeciti;
- quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo. Il primo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile all'ente, non essendo necessario che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ente stesso. Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili dell'ente, nonché in relazione a somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

1.8. Condotte esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi nel loro interesse od a loro vantaggio da soggetti apicali e/o da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero della responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti, l'Ente sarà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, l'Ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è esente da responsabilità se risultano integrate le ulteriori condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è determinato dalla mera adozione del Modello organizzativo e di gestione, bensì dalla sua efficace attuazione, la quale deve realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati presupposto. In tal senso il D.lgs. 231/2001 fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli organizzativi e di gestione devono rispondere:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- introduzione e applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo conto del tipo di attività svolta, della natura e della dimensione dell'Ente;
- previsione di verifiche periodiche e di procedure di modifica del Modello nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione.



Sotto un profilo formale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello organizzativo e di gestione non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà. Ne deriva che gli Enti potranno decidere di non adottare il suddetto Modello senza incorrere per ciò in alcuna sanzione, fermo restando che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello rappresenta il presupposto indispensabile per poter beneficiare dell'esimente previsto dal Legislatore.

L'Ente che non ha adottato un Modello di organizzazione e gestione prima della commissione del fatto costituente reato non potrà mai essere esonerata da responsabilità. Essa potrà al più attenuare la propria responsabilità solo adottando prima dell'apertura del dibattimento un idoneo modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quello che si è realizzato, risarcendo integralmente il danno cagionato dal reato e mettendo a disposizione per la confisca il profitto realizzato dal reato.

In concreto l'Ente, per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, deve:

- dotarsi di un Codice etico che statuisca principi di comportamento;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività;
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice etico, le procedure aziendali, il sistema disciplinare, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di fatti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema disciplinare;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di promuoverne l'aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione ed in stretta connessione con le funzioni aziendali.

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MODELLO

2.1. Obiettivi e finalità del Modello

BRAGAS S.R.L. è consapevole che la realizzazione e l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti, "MOG") costituisce una facoltà e non un obbligo giuridico e che la sua omessa adozione, pertanto, non è normativamente sanzionata. Tuttavia, **BRAGAS S.R.L.** ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione di un idoneo e adeguato Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001, in quanto particolarmente sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine e dei portatori di interesse coinvolti.

Il presente Modello 231 adottato dalla Società persegue i seguenti obiettivi:

- ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto da parte delle funzioni aziendali;
- consentire una maggiore sensibilizzazione dei soci, degli amministratori, dei dipendenti e degli altri stakeholders (clienti, fornitori, collaboratori, partner etc.), i quali saranno tenuti, nella conduzione delle proprie attività e/o mansioni, a comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali della Società e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati;
- costituire l'opportunità di verificare, revisionare ed integrare i processi decisionali ed operativi, nonché i sistemi di controllo, nella prospettiva di un aumento dell'efficacia e efficienza delle operazioni aziendali e di garanzia del rispetto della legge;
- realizzare una gestione organizzativa della Società più consapevole ed improntata ai principi di corretta amministrazione;
- migliorare l'ambiente interno di lavoro, valorizzando il contributo delle risorse umane al presidio della conformità operativa alle norme interne ed esterne ed incentivando comportamenti improntati a principi quali l'onestà, la professionalità, la serietà e la lealtà;
- ridurre il rischio di commissione dei reati commessi da terzi a danno della Società stessa;
- acquisire efficacia esimente in sede processuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D. Lgs 231/2001 e tutelare il patrimonio aziendale, evitando l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Mediante il presente Modello di Organizzazione e Gestione, il Codice etico, il sistema disciplinare ed ogni altra misura, procedura ed intervento che verrà ritenuto utile dagli organismi di direzione e controllo, la Società intende stabilire i principi etici in base ai quali opera in tutte le fasi procedurali. **BRAGAS S.R.L.** ha individuato, e persegue, le seguenti finalità:

- formalizzare la struttura organizzativa assicurando che i poteri gestionali siano sempre coerenti all'effettiva articolazione delle funzioni aziendali, definiti, conosciuti e conoscibili sia all'interno che all'esterno e che siano evitati duplicazioni di responsabilità o vuoti di potere;



- attuare il principio della segregazione funzionale, nonché della contrapposizione degli interessi, evitando la convergenza dei poteri di spesa e dei poteri di controllo della stessa, e distinguendo tra le aree dotate di capacità organizzative e gestionale;
- assicurare la trasparenza delle decisioni che possono esporla al rischio della commissione dei reati presupposto di cui alla normativa in esame;
- nominare l'Organismo di vigilanza autonomo ed indipendente, in grado di assicurare l'attuazione efficace e corretta, nonché l'aggiornamento periodico del Modello;
- garantire l'attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti a tutti i livelli aziendali;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.2. Approccio metodologico

Il lavoro di realizzazione del presente Modello si è sviluppato attraverso diverse fasi improntate ai principi fondamentali della documentazione e delle veridicità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata, nonché la coerenza con i dettami del D.lgs. 231/2001.

L'approccio metodologico adottato può essere così sintetizzato:

- esame documentale e verifica approfondita della struttura organizzativa e gestionale;
- mappatura delle aree a rischio:
 - individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati e delle relative responsabilità funzionali;
 - rilevazione delle attività e dei processi sensibili ex D.lgs. 231/2001;
 - individuazione delle figure responsabili dei suddetti processi sensibili;
- svolgimento di interviste strutturate con le posizioni di riferimento della Società al fine di raccogliere, per i processi ed attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere i processi svolti, le funzioni dei soggetti interni/esterni coinvolti, nonché la ripartizione delle responsabilità ed il sistema dei controlli esistenti;
- elaborazione del documento di valutazione del rischio e del relativo piano di gestione contenente per ogni processo/attività sensibile, il fattore di rischio, i controlli esistenti e le azioni di miglioramento;
- elaborazione di protocolli di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti per le principali attività a rischio;
- individuazione dell'Organismo di Vigilanza (in breve "OdV") e disciplina degli aspetti principali relativi al suo funzionamento;
- individuazione di un Sistema disciplinare e di un Codice etico;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- definizione delle attività di monitoraggio sul funzionamento e aggiornamento del MOG;
- delineazione delle attività di informazione e formazione circa il Modello adottato.

2.3. Struttura del Modello

La Società ha inteso predisporre un Modello di organizzazione e gestione che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti. Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno; regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di organizzazione e gestione di **BRAGAS S.R.L.** è costituito da:

1. **Parte Generale**, che illustra i principi cardine del Modello, la struttura e la governance della Società, la struttura e composizione del Modello, le regole di comunicazione, diffusione, informazione e formazione del Modello, il sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del D.lgs. 231/2001 e del Modello, nonché il ruolo, i compiti e le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.
2. **Risk Assessment**, che individua le categorie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 ed i reati presupposto applicabili per la Società e che contiene la mappatura delle aree a rischio e delle correlate attività sensibili;
3. **Parti Speciali**, ognuna relativa a sezioni in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001 e valutati, nel Risk Assessment, come applicabili e rilevanti per la Società. Le Parti Speciali contengono - per ciascuna categoria di Reati presupposto valutata come applicabile per la Società - una sintetica descrizione degli illeciti richiamati dal Reato presupposto e anch'essi valutati, nel Risk Assessment, come applicabili e rilevanti per la Società, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate, delle funzioni coinvolte e l'indicazione dei principi di comportamento e dei presidi messi in campo.

In particolare, sono state implementate le seguenti Parti speciali, a cui si rimanda:

- Parte Speciale 1 – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione



- Parte Speciale 2 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Parte Speciale 3 – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Parte Speciale 4 - Delitti contro l'industria e il commercio
- Parte Speciale 5 – Reati societari
- Parte Speciale 6 – Delitti contro la personalità individuale
- Parte Speciale 7 – Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Parte Speciale 8 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Parte Speciale 9 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Parte Speciale 10 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Parte Speciale 11 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Parte Speciale 12 – Reati Ambientali
- Parte Speciale 13 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale 14 – Reati tributari
- Parte Speciale 15 – Contrabbando

4. **Documenti connessi al Modello e costituenti Parte integrante.** Formano parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione e gestione i seguenti documenti:

- Codice etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dei destinatari del Modello stesso e della Società nei confronti dei destinatari del Modello stesso;
- sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (i.e. organigrammi, ordini di servizio, job description, mansionari, funzionigrammi, etc.);
- sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi aziendali, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato;
- Sistema di gestione integrato conforme alle norme ISO 9001, 14001 e 45001.

Sulla base della valutazione condotta e riportata nel Risk Assessment, non sono stati ritenuti come applicabili i seguenti Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 per mancanza degli elementi soggettivi/oggettivi:

- Delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001: l'azienda non opera in aree particolarmente a rischio di criminalità organizzata ed inoltre non eroga servizi ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25 quater del D.lgs. 231/2001: l'azienda non eroga servizi ad alto rischio di terrorismo.
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater.1 del D.lgs. 231/2001: l'attività aziendale è incompatibile con tali pratiche.
- Abusi di mercato, di cui all'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001: l'azienda non è quotata nei mercati regolamentati.
- Razzismo e xenofobia, di cui all'art. 25 terdecies del D.lgs. 231/2001: l'azienda non fa attività di propaganda/di comunicazione.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001: le attività aziendali sono incompatibili con tali ambiti.
- Delitti contro il patrimonio culturale, di cui all'art. 25–septiesdecies D.lgs. 231/2001: le attività aziendali sono incompatibili con tali ambiti e non sono presenti beni oggetto di tali tutele.
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 25–duodecies D.lgs. 231/2001: le attività aziendali sono incompatibili con tali ambiti e non sono presenti beni oggetto di tali tutele.
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva), di cui all'art. 12 della Legge 9/2013: l'azienda non rientra tra gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.
- Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se i reati sono commessi in modalità transnazionale; Art. 3 L. 146/2006 “Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”), di cui all'art. 10 della Legge 146/2006): non è configurabile per l'azienda la commissione dei reati in modalità transnazionale.

I restanti Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 sono stati valutati come applicabili per la Società e pertanto, per ciascuno di essi, la Società ha predisposto un'apposita Parte Speciale.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE GENERALE

REVISIONE 00
DATA 06/04/2022
PAGINA 16 DI 26

3. CORPORATE GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO

Ragione sociale dell'Azienda	BRAGAS S.R.L.
Presidente CdA/ Legale Rappresentante / Datore di lavoro	Germanetti Giacomo
Amministratore Delegato / Vicepresidente CdA / Dirigente ai fini della sicurezza	Germanetti Natale
Settore attività esercitata	Commercio ingrosso di gas liquidi; installazione e manutenzione di impianti a gas, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali; installazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie.
Codici ATECO	Codice: 46.71 – commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento Importanza: primaria Registro Imprese
	Codice: 43.22.02 – installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Importanza: secondaria Registro Imprese
	Codice: 43.22.01 – installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Importanza: secondaria Registro Imprese
Partita IVA	00238580047
N° Telefono	0172/44281
Pec	bragas@pec.it
Sito internet	https://www.bragas.it/
Indirizzo Sede Legale	Via Giovanni Piumati 169/A – 12042 Bra (CN)
Data atto di costituzione	23/04/1967
Data iscrizione	05/05/1967
Soci	Sono presenti n. 3 soci
Organi amministrativi	Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 Amministratori (n. 1 Presidente, n. 1 Amministratore Delegato, n. 1 Consigliere). I poteri attribuiti al Presidente CdA sono definiti dal verbale del CdA del 28/08/2020.
Sistema di amministrazione e controllo contabile	Società di revisione
Statuto	Statuto aggiornato e depositato in data 20/12/2021 repertorio 21792/4097.
Partecipazioni / Società controllate	La Società detiene il controllo di altra Società (ERRETRE SRL)

3.1. L'azienda BRAGAS S.R.L.

BRAGAS opera dal 1967 nel campo del commercio e della distribuzione di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL), originariamente in bombole poi, a partire dalla fine degli anni '80 anche in serbatoi, per utilizzo in ambito domestico (per riscaldamento, acqua calda, cottura cibi), agricolo ed industriale, a servizio di ristoranti ed attività turistiche e commerciali.



La Società può contare su un proprio deposito di stoccaggio di GPL con capacità di oltre 450 metri cubi; questo garantisce ampia disponibilità di prodotto in qualunque periodo dell'anno e con qualunque condizione climatica.

La Società serve una vasta clientela disseminata tra le province di Cuneo, Asti, Alessandria, Torino, Aosta e offre un servizio di assistenza tempestivo e altamente qualificato.

BRAGAS ha realizzato e gestisce numerose reti comunali di distribuzione gas (sempre GPL), in aree collinari e montane non raggiunte dalla rete del gas naturale.

Offre servizi di consulenza e progettazione di impianti a gas, con la realizzazione e la certificazione di impianti personalizzati. BRAGAS dispone di personale abilitato ad eseguire esami di spessori sui serbatoi per le verifiche decennali. È inoltre qualificata per eseguire tutte le pratiche amministrative e di prevenzione incendi, necessarie per l'installazione di serbatoi.

L'esperienza nello specifico settore GPL, l'affidabilità e la puntualità del rifornimento dei serbatoi, la certezza dell'assistenza tecnica, specialmente nel campo degli allevamenti, l'offerta di una ampia gamma di servizi, la trasparenza e la correttezza dei prezzi sono le migliori credenziali della BRAGAS e gli elementi di successo dell'azienda.

Più recentemente alle tradizionali attività aziendali, si sono affiancate nuove iniziative condotte in partnership con altre società, come nel caso delle energie rinnovabile ed il teleriscaldamento, con il gruppo Egea, oppure nel caso dei distributori di carburanti liquidi e gassosi, sempre insieme con Egea o per il tramite di società come Errete s.r.l. o Alessandria Sud s.r.l. controllate al 100% da BRAGAS.

La sede legale ed operativa dell'attività risulta inserita nella struttura urbanistica del comune di BRA, in un'area ubicata a circa 1 km in direzione sud-ovest dal centro abitato di Bra. Il sito ove sorge il deposito ha una superficie fondiaria di circa 14000 m² adibiti al deposito recintato. Dei 14000 m² costituenti l'area recintata del deposito, circa 1700 m² sono coperti dai fabbricati adibiti ad uffici e servizi tecnologici annessi al deposito.

3.2. Struttura di Governance

La costruzione del presente Modello di organizzazione e gestione prende le mosse dall'analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Ente, costituito dal sistema di procedure ed istruzioni operative interne, nonché dei protocolli di controllo già esistenti ed operativi e dal Sistema di gestione integrato (qualità-sicurezza-ambiente).

La struttura di governance della Società viene evidenziata nei seguenti documenti, a cui si rimanda: Visura camerale, Statuto aggiornato e depositato in data 20/12/2021 repertorio 21792/4097, verbali del Consiglio di Amministrazione.

A breve linee, la **BRAGAS S.R.L.** ha ripartito così i poteri:

Assemblea dei soci.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, l'Assemblea dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato sino a centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio qualora la società sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della società; in tali casi gli amministratori saranno tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella propria relazione sulla gestione.



Consiglio di Amministrazione.

Secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che dalla legge o dallo Statuto non siano riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione di **BRAGAS S.R.L.** è composto da n. 3 amministratori: in particolare da un Presidente, da un Vicepresidente e da un consigliere. I poteri attribuiti al Presidente del CdA e al Vicepresidente del CdA sono definiti con apposito verbale del CdA del 28/08/2020 e sono indicati anche nella visura camerale.

Organo di controllo.

Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione.

Datore di lavoro.

Il ruolo di Datore di lavoro ai fini della sicurezza e prevenzione ex D.lgs. 81/2008 è ricoperto dal Presidente del CdA; tale incarico, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/8001, è formalmente attribuito: l'evidenza è presente nel verbale del CdA del 21/07/2020.

Dirigente ai fini della sicurezza.

Il Vicepresidente del CdA / Amministratore Delegato ricopre il ruolo di "Dirigente" ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. È presente apposita lettera di nomina, facente parte del Sistema di gestione integrato.

3.3. Strumenti a supporto della Direzione

I fattori interni ed esterni dell'Organizzazione sono definiti e descritti nel Contesto dell'organizzazione, documento facente parte del Sistema di gestione integrato adottato.

In questo capitolo sono identificati ed illustrati sinteticamente tutti gli elementi di Corporate Governance che **BRAGAS S.R.L.** ha implementato a garanzia del rispetto delle normative generali e di settore ed a supporto dell'efficienza dei processi gestiti, nonché tutti gli strumenti a supporto della Direzione.

Sistema di procure/deleghe

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali. L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite ed il loro esercizio non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure risultano, di conseguenza, individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è costantemente applicato nonché monitorato nel suo complesso e, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico/funzionale della società.

I poteri attribuiti al Presidente del CdA e al Vicepresidente del CdA sono definiti con apposito verbale del CdA del 28/08/2020.

Certificazione del sistema di gestione per la qualità, la sicurezza dei lavoratori e l'ambiente.

La Società ha adottato un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità conformemente ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, per l'ambiente conformemente ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 e per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro conformemente ai requisiti della norma UNI EN ISO 45001:2018. La Società è altresì certificata in relazione alle norme indicate.

Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza sul lavoro.

La Società ha adottato una politica integrata, la quale esprime le linee guida che la Direzione intende adottare, alle quali tutte le Funzioni aziendali devono attenersi nello svolgimento delle attività che influenzano la qualità del prodotto/servizio offerto, del singolo processo e del sistema organizzativo totale. Tale politica è comunicata all'interno delle aziende mediante affissione in bacheca e sul sito internet per la presa visione delle parti interessate. Si rimanda all'allegato, facente parte del Sistema di gestione integrato.

Trattamento dei dati personali

La Società ha adottato idoneo ed adeguato impianto privacy in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.). I sistemi informativi aziendali garantiscono elevati livelli di sicurezza; a tal fine sono individuati e documentati



adeguati presidi volti a garantire la sicurezza fisica e logica degli stessi, comprendenti, tra le altre, procedure di backup dei dati, di business continuity e di disaster recovery, individuazione dei soggetti autorizzati a trattare dati personali ed ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni. Essi risultano altresì idonei ed adeguati presidi di prevenzione dei reati informatici previsti dal D.lgs. 231/2001

La Società reputa di fondamentale importanza che il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati in tutti i processi avvenga in modo conforme al Regolamento Europeo n. 2016/679 ed alla normativa di riferimento, in condizioni di sicurezza per i diritti delle persone fisiche ed in modo tale da tutelare i dati e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita degli stessi, nonché i rischi di accesso non autorizzato e utilizzo non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. A tal fine la Società detta e monitora costantemente i principali elementi che riguardano la gestione della Privacy, quali:

- l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione della Privacy nei processi di business dell'organizzazione;
- la comunicazione sull'importanza di una gestione per la qualità efficace e della conformità ai requisiti del sistema di gestione della Privacy assicurando che i sistemi conseguano i risultati attesi,
- le tipologie di informazioni raccolte e le finalità dei trattamenti sui Dati Personali,
- le categorie di Destinatari dei dati raccolti,
- le misure tecniche ed organizzative adottate,
- le modalità di esercizio dei Diritti degli Interessati,
- le modalità di gestione in caso di Data Breach
- gli strumenti per la gestione di eventuali violazioni di dati personali
- gli strumenti di comunicazione e di formazione del personale
- la promozione del miglioramento

3.4. Organigramma e Mansionario

La struttura organizzativa che supporta il Modello di organizzazione e gestione di **BRAGAS S.R.L.** è rappresentata da due principali strumenti di rappresentazione e progettazioni dei ruoli e delle mansioni aziendali, ossia dall'organigramma e dal mansionario, i quali fanno parte del Sistema di gestione integrato:

- nell'organigramma viene schematizzata la struttura organizzativa della Società e vengono specificate le aree aziendali e le linee di dipendenza gerarchica. Come si vede dal documento, non sono presenti dirigenti. I soggetti apicali sono rappresentanti dalla Direzione aziendale composta dal Presidente del CdA e dal Vicepresidente del CdA.
- nel mansionario vengono individuate le mansioni aziendali e le relative competenze minime che un dipendente deve possedere per poter svolgere quella determinata mansione.

Entrambi i documenti sono approvati secondo l'iter di approvazione previsto dal Sistema di gestione e devono essere prontamente aggiornati in caso di modifiche significative e rilevanti.

3.5. Destinatari del Modello

Il Modello di organizzazione e gestione e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza ed alla relazione intrattenuta con la Società, dai seguenti soggetti che sono definiti, ai fini del presente documento, "Destinatari del Modello" e che sono emersi dall'analisi della struttura organizzativa aziendale:

- Soci;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Dipendenti;
- Funzioni sicurezza ex D.lgs. 81/2008: Datore di lavoro, RSPP, Medico competente, ASPP, Addetto primo soccorso, Addetto antincendio, RLS, Preposti;
- Società di Revisione;
- Organismo di Vigilanza;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria di dipendenti, operano per la Società e sono sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo stagisti, tirocinanti, lavoratori in somministrazione di lavoro);
- Consulenti, collaboratori e fornitori in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società;
- Clienti e terzi in genere che intrattengono rapporti con la Società a vario titolo e con carattere residuale.


3.6. Processi aziendali

➤ PROCESSI PRIMARI:

- Direzione / Management (trasversale su tutti)
- Commerciale
- Approvvigionamenti / Magazzino
- Progettazione e Sviluppo
- installazione e manutenzione

➤ PROCESSI DI SUPPORTO

- Amministrazione e contabilità
- Gestione delle risorse umane
- Manutenzione / gestione delle risorse tecniche
- Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)



4. CODICE ETICO

Il Codice etico adottato da **BRAGAS S.R.L.** è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità aziendali rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento dell'oggetto sociale. Il Codice etico si propone di fissare standard etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Il Codice etico deve essere conosciuto da tutte le funzioni aziendali (apicali e sottoposte) e da tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, committenti etc.). A tal fine, **BRAGAS S.R.L.:**

- mette a disposizione il Codice etico sul sito internet aziendale;
- mette a disposizione il Codice etico nelle bacheche aziendali;
- consegna il Codice etico ai dipendenti al momento dell'assunzione;
- comunica ai soggetti terzi (consulenti, collaboratori, fornitori, committenti etc.) l'adozione del Codice etico mediante apposita comunicazione o mediante apposite clausole contrattuali.



Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Codice etico.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle regole di condotta previste dal Codice etico e/o dal Modello di organizzazione e gestione e dei protocolli di prevenzione in esso previsti, costituisce un requisito essenziale per attuare efficientemente il Modello, così come richiesto dal D.lgs. 231/2001 (artt. 6 e 7). Pertanto, **BRAGAS S.R.L.** attua il seguente sistema disciplinare, applicabile esclusivamente nei confronti del personale dipendente.

Tale sistema disciplinare è volto a prevenire e sanzionare la violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione e gestione e/o del Codice etico da parte del personale dipendente nei cui confronti esercita il potere disciplinare. L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Società ha adottato il presente sistema disciplinare e sanzionatorio nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice civile, dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile (CCNL Commercio o Terziario).

5.1. Condotte rilevanti e sanzionabili

Costituiscono violazioni del Modello di organizzazione gestione adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose) che siano idonee a ledere l'efficacia del Modello stesso, quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto enunciati nel D.lgs. 231/2001.

In generale, sono sanzionabili le condotte che comportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione del Modello di organizzazione e gestione finalizzata alla commissione di uno dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001;
- violazione del Modello di organizzazione e gestione che determini una situazione di concreto pericolo o lesione all'integrità fisica di una o più persone, in relazione ai reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001;
- violazione dei principi e delle regole comportamentali contenuti nel Modello di organizzazione e gestione;
- violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice etico;
- violazione dei principi alla base del meccanismo di segnalazione delle violazioni.

5.2. Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari applicabili, in conformità al CCNL Commercio o Terziario, sono i seguenti:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

5.3. Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare per le violazioni attinenti al D.lgs. 231/2001 e sopra descritte inizia con la rilevazione da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV), oppure con la segnalazione al medesimo Organismo di violazione effettiva o presunta dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello di organizzazione e gestione e/o dal Codice etico.

Ricevuta la segnalazione di violazione o rilevata la violazione, l'OdV verifica la sussistenza effettiva della violazione. Tale fase di indagine è condotta nel minor tempo possibile e si può articolare anche mediante verifiche documentali. Ai fini delle indagini, l'OdV può avvalersi delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto delle stesse; può, inoltre, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione o la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'OdV archivia il procedimento con motivazione riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi, l'OdV trasmette alla Direzione aziendale una relazione scritta contenente la descrizione della condotta contestata, l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate, gli estremi del soggetto responsabile della violazione, gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro e, ove lo ritenga opportuno, una propria proposta in merito alla sanzione rispetto al caso concreto.



Ricevuta la relazione, la Direzione contesta al soggetto interessato la violazione rilevata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione e l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte e di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il soggetto interessato aderisce o conferisce mandato. A seguito delle eventuali controdeduzioni del soggetto interessato, la Direzione si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione.

Tali fasi di contestazione ed irrogazione delle sanzioni sono condotte nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) e di quanto indicato nel CCNL applicabile.

6. INOSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI, REVISORI E TERZI IN GENERE

6.1. Inosservanza da parte degli Amministratori

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello di organizzazione e gestione e/o dal Codice etico da parte di uno o più degli Amministratori, **BRAGAS S.R.L.** effettua le opportune valutazioni e adotta misure in conformità a quanto previsto dalla normativa civilistica e societaria.

L'inosservanza da parte degli Amministratori comporta nei confronti di questi, secondo la gravità dei fatti, quanto segue:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- revoca della carica ex art. 2383 c.c.;
- esperire l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei casi in cui la violazione del Codice etico e/o del Modello costituisca altresì violazione della legge o dello statuto e con le modalità previste dal Codice civile.

6.2. Inosservanza da parte della Società di revisione

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello di organizzazione e gestione e/o dal Codice etico da parte della Società di revisione, **BRAGAS S.R.L.** effettua le opportune valutazioni e adotta misure in conformità a quanto previsto dalla normativa civilistica e societaria.

L'inosservanza da parte dei componenti della Società di Revisione comporta nei confronti di questi, secondo la gravità dei fatti, quanto segue:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- revoca della carica per giusta causa e previa approvazione del tribunale ex art. 2400 c.c.;
- esperire nei loro confronti l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. in virtù del rimando previsto all'art. 2407 c.c.

6.3. Inosservanza da parte di Terzi in genere (fornitori, collaboratori, consulenti etc.)

In caso di violazione da parte di collaboratori, consulenti esterni, e, più in generale, di Terzi, la Società **BRAGAS S.R.L.**, a seconda della gravità della violazione, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Nello specifico, qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e, più in generale, di Terzi, in contrasto con le regole e principi comportamentali del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico, determina nei loro confronti, secondo la gravità dei fatti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, i seguenti provvedimenti:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il compito di vigilare in modo continuo sull'idoneità ed efficacia del Modello e della sua osservanza, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato all'Organismo di Vigilanza.

I requisiti principali di tale Organismo possono essere così identificati: indipendenza, professionalità e continuità di azione. L'indipendenza si traduce nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo. Il requisito della



professionalità è collegato alle capacità tecniche di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità dello stesso. Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'organismo deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello.

Presso **BRAGAS S.R.L.** è stato istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità.

7.1. Composizione

Tenuto conto della struttura organizzativa interna e della complessità dell'oggetto sociale, la Società **BRAGAS S.R.L.** ha nominato un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, nella quale si procede anche alla determinazione del fondo di dotazione di spesa dell'Organismo.

In fase di individuazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare l'assenza in capo al componente dell'Organismo di cause di ineleggibilità; qualora esse si verificano durante il mandato, l'incarico è revocato. A titolo esemplificativo, le cause di ineleggibilità sono le seguenti:

- conflitti di interesse, anche potenziali, tali da pregiudicarne l'indipendenza;
- legame di parentela e/o affinità con gli Amministratori entro il quarto grado;
- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con l'Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali;
- funzioni di membro dell'OdV di altre persone giuridiche nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 e sia emersa l'omessa vigilanza;
- sentenza di condanna in Italia o all'estero, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'incarico esclusivamente per giusta causa. Nello specifico, per "giusta causa" si intende a titolo esemplificativo:

- una sentenza di condanna definitiva della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 od una sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'OdV per la commissione di reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

7.2. Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza della Società sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari ad assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione. In particolare, l'OdV deve:

- vigilare sulla costante adeguatezza ed effettività del Modello e dei suoi allegati da parte di tutti i destinatari;
- garantire il corretto funzionamento dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- ricevere segnalazioni circa eventuali violazioni, intervenendo in collaborazione con gli organi interni competenti;
- riferire al Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione da parte dei destinatari, al fine dell'applicazione delle rispettive sanzioni;
- vigilare sulla tempestiva e sulla corretta applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi a ciò deputati;
- promuovere l'aggiornamento del Modello rispetto alle inefficienze eventualmente riscontrate ed in relazione ad eventuali mutamenti organizzati o normativi, proponendo eventuali azioni di adeguamento agli organi interni competenti e verificandone l'implementazione.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza quadrimestrale, nonché ogni qualvolta venga segnalata una violazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001. Gli accertamenti eseguiti devono risultare su appositi verbali da conservare presso la Società.



L'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti da parte dei destinatari in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza. I soggetti interpellati hanno il dovere di riferire quanto a loro conoscenza circa la commissione o il mero tentativo di fatti costituenti presupposto di reato e circa ogni altro elemento che faccia ragionevolmente supporre una violazione del Modello e dei suoi allegati. A tal fine, l'Organismo può effettuare periodicamente verifiche a campione mirate su specifiche attività a rischio e sul rispetto dei protocolli adottati. Per garantire tali attività, l'Organismo di Vigilanza accede a tutte le strutture organizzative della Società ed a tutta la documentazione rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza in virtù del loro incarico. La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti autorizzati e con le modalità previste dal presente Modello di organizzazione e gestione.

7.3. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di specifici flussi informativi; in particolare il personale aziendale e la Direzione hanno l'obbligo di trasmettere all'Organismo tutte le informazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e della normativa di riferimento. In apposito documento sono indicati i flussi informativi da comunicare all'OdV, con indicazione delle scadenze e delle responsabilità.

7.4. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione al Consiglio di amministrazione con cadenza annuale, mediante apposita relazione. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può essere interpellato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dalla Società di revisione e/o dall'Assemblea dei soci.

8. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai destinatari, mediante apposite segnalazioni circostanziate, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello di organizzazione e gestione e/o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Tutti i destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare all'OdV in modo tempestivo la commissione, il tentativo o il ragionevole pericolo di commissione di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e le eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali/operative definite nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione di cui siano, direttamente o indirettamente, venuti a conoscenza.

8.1. Oggetto della segnalazione

Tutti i destinatari devono segnalare senza indugio all'OdV eventuali condotte in violazione del Codice etico e/o del Modello di organizzazione e gestione, eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché qualunque altra informazione richiesta dal Codice etico e/o dal Modello, dalle altre procedure aziendali o qualunque altra informazione che possa assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 di cui siano venuti a conoscenza, direttamente o indirettamente, in ragione delle funzioni svolte.

Non possono formare oggetto di segnalazione (e, quindi, non sono oggetto di valutazione ed approfondimento) le rivendicazioni di carattere personale, le mere voci od i "sentito dire", le segnalazioni manifestamente opportunistiche e le segnalazioni effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato.

8.2. Contenuto e modalità della segnalazione

Le segnalazioni, circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, devono quantomeno contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti od altre informazioni utili al riscontro dei fatti segnalati.



Le segnalazioni possono essere inviate in forma nominativa oppure in forma anonima. Pur essendo preferibili segnalazioni del primo tipo, sono ammesse segnalazioni anonime, le quali saranno prese in considerazione a discrezione dell'Organismo sulla base della fondatezza, accuratezza e veridicità degli elementi forniti.

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante l'apposito modulo "**Mod. SOV_Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**" messo a disposizione dall'azienda. In alternativa, possono essere effettuate mediante altra forma scritta libera, contenente gli elementi sopra indicati.

8.3. Trasmissione della segnalazione

Tutte le segnalazioni devono pervenire all'OdV, alternativamente e senza preferenza, mediante i seguenti canali:

- in forma telematica, inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica odv231@bragas.it, accessibile ai soli membri dell'OdV;
- in forma cartacea, mediante servizio postale o la posta interna, in busta chiusa riportante la dicitura "Riservata – A Organismo di Vigilanza", inviata o recapitata presso la sede aziendale.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può effettuare la segnalazione con le modalità sopra indicate non compilando la sezione "anagrafica segnalante" del modulo, non sottoscrivendo tale modulo e non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia o un indirizzo e-mail di fantasia.

8.4. Tutele riconosciute al segnalante

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 (c.d. whistleblowing), il Legislatore ha previsto misure di tutela per coloro che denunciano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto lavorativo. Tale legge riconosce tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- l'esclusione della responsabilità nel caso in cui il segnalante sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

Inoltre, i dati personali del segnalante acquisiti mediante il modulo di segnalazione di sospetti (in caso di segnalazione non anonima) saranno trattati nel rispetto ed in conformità della normativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

8.5. Tutela dell'identità del segnalante

BRAGAS S.R.L. garantisce la protezione dell'identità del segnalante. La violazione della riservatezza del segnalante è fonte di responsabilità ai sensi del Sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dalla Società.

Ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad un'indagine, la Società tratta le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del soggetto stesso, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento dei suddetti elementi è quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati quando devono essere portati a conoscenza di altri soggetti per ragioni istruttorie.

Inoltre, le informazioni riportate nella segnalazione o acquisite successivamente in fase di indagine vengono gestite in modo riservato e conosciute esclusivamente da un numero ristretto di individui.

8.6. Tutela del segnalante contro ritorsioni e discriminazioni

BRAGAS S.R.L. vieta ritorsioni e si impegna a proteggere coloro che effettuano le segnalazioni dalle ritorsioni, dopo avere in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, effettuato una segnalazione all'OdV.

Il segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a ritorsioni od a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Sono misure



discriminatorie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni disciplinare ingiustificate, le molestie e ogni altra forma di ritorsione.

L'OdV deve vigilare affinché il segnalante non subisca ritorsioni ed azioni discriminatorie per motivi collegati alla segnalazione. Tali comportamenti sono fonte di responsabilità ai sensi del Sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dalla Società.

Il segnalante che ritenga di avere subito una discriminazione per motivi collegati alla segnalazione ha facoltà di comunicare il fatto all'OdV, il quale, previa verifica di non manifesta infondatezza, lo segnala all'area competente a trattare i procedimenti disciplinari come indicato nel Codice disciplinare.

8.7. Responsabilità del segnalante

Le tutele sopra elencate valgono esclusivamente per il segnalante in buona fede. Quest'ultima è esclusa quando la segnalazione contenga accuse che il segnalante sa essere false ovvero sia strumentale ai fini personali. Resta infatti impregiudicata la responsabilità del segnalante sotto il profilo penale, civile e disciplinare. Sono infatti previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi, con dolo o colpa grave, presenti segnalazioni infondate, fermo restando l'eventuale accertamento di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 o penale per ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

9. DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adeguata comunicazione e la costante formazione dei destinatari, in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nei relativi allegati, rappresentano valori imprescindibili per la corretta ed efficace attuazione dello stesso. L'attività di comunicazione e di formazione è garantita e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che ne identifica la migliore modalità di fruizione ed interviene con le opportune integrazioni.

9.1. Comunicazione

Il Modello di organizzazione e gestione deve essere necessariamente portato a conoscenza dei soggetti interessati che interagiscono con la Società. Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di **BRAGAS S.R.L.** garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i destinatari del Modello. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future dell'azienda.

BRAGAS S.R.L., avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello di organizzazione, con le seguenti modalità:

- mette a disposizione il Modello di organizzazione e gestione, esclusivamente la Parte Generale, sul sito internet aziendale;
- consegna il Modello di organizzazione e gestione ai dipendenti al momento dell'assunzione;
- comunica ai soggetti terzi (consulenti, collaboratori, fornitori, committenti etc.) l'adozione del Codice etico mediante apposita comunicazione o mediante apposite clausole contrattuali.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione.

9.2. Formazione

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e garantire la corretta attuazione del Modello, la Società organizza attività formative specifiche ed obbligatorie rivolte al personale dipendente coinvolto nelle attività sensibili. A tal fine, si individuano distinte modalità di tenuta dei corsi, differenziate sulla base delle mansioni ricoperte dal personale dipendente.

9.3. Revisione

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione ed al suo adeguamento almeno una volta all'anno e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione rilevante del Modello di organizzazione o del Codice etico, ovvero in conseguenza di cambiamenti normativi o della struttura organizzativa o di eventi che richiedano l'estensione dell'ambito di applicazione del Modello a nuove fattispecie di rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza propone i necessari interventi al CdA.